



COMUNE DI GENOLA

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040
Tel. 0172-68660

P.IVA: 00464700046
IBAN: IT88Z0630546851000000891685
urbanistica@comune.genola.cn.it

Via Roma, 25
Fax 0172-68858

marca da bollo identificativo n° 01161072052742 in data 26/04/2017

PERMESSO IN SANATORIA N. 17/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

VISTA la domanda di permesso in sanatoria presentata mediante procedura telematica e registrata al protocollo comunale al n° 2669/2018 in data 02/08/2018 dal **Sig. FERRERO FRANCESCO**, nato a FOSSANO il 25/09/1958, residente in Via Peletto n. 14 a Genola, Codice fiscale FRRFNC58P25D742D, in qualità di Proprietario dell'immobile censito a Catasto Fabbricati al foglio 18, numero 139 sub. 2 per l'esecuzione abusiva di "**basso fabbricato uso deposito**" accessorio all'abitazione esistente in questo Comune in Via Peletto n. 14, in area agricola produttiva E del vigente P.R.G.C.;

VISTA la "*relazione tecnica di asseverazione*", allegata alla predetta domanda, a firma del progettista Geom. Gullino Giuseppe Lorenzo che assevera

- "*la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato*";
- che "*l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi*";

VISTO il processo verbale di accertamento prot. n. 4093 del 27/11/2018 dal quale risulta che il manto di copertura del fabbricato oggetto di permesso in sanatoria è in coppi e che è destinato a deposito;

VISTO il seguente parere della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 18/12/2018: "*dopo ampia discussione, Visto l'art. 26 comma 1 ultimo periodo delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. che dispone: "Per i fabbricati di cui al presente articolo si applicano le norme del codice civile in materia di distacchi da altri fabbricati e confini; non è richiesto in ogni caso l'assenso del confinante"* esprime unanime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del permesso in sanatoria al solo fabbricato uso deposito previo aggiornamento della tavola grafica";

VISTO il progetto municipale redatto dal Geom. Gullino Giuseppe Lorenzo con studio professionale in via Roma n. 8 a Genola, Partita IVA 03441900044, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Cuneo al n. 2238, ed in particolare le tavole 1 e 2 recepite al protocollo comunale in data 24/01/2019 al n° 349, aggiornate sulla base delle prescrizioni della Commissione Edilizia;

VISTA la certificazione di idoneità statica emessa dall'Ing. Sergio Gullino in data 16/11/2018;

VISTA la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte emessa in data 14/11/2018 dal sig. Becchio Bernardo titolare della ditta omonima con sede in via Aldo Moro n.42 a Genola;

VISTA la ricevuta del versamento dell'oblazione di € 1.460,02 e dei diritti di Segreteria di € 30,00 (quietanza Banca CRS n° 1781 del 02/11/2018);

VISTE le N.T.A. del vigente P.R.G.C. ed in particolare

- l'art. 19 comma 10 lett. a);
- l'art. 25 comma 1 lett. a) e di conseguenza l'art. 14 comma 5 circa il rispetto del rapporto di copertura;
- l'art. 26 comma 1 circa il rispetto della distanza delle costruzioni dai confini;

VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Leggi in materia edilizia ed urbanistica vigenti;

VISTI i Regolamenti e gli strumenti urbanistici Comunali in materia;

IN BASE alle funzioni attribuitegli con decreto sindacale n.4 in data 05.06.2018 di individuazione del responsabile dei servizi, ai sensi dell'art.109, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000, rilascia il seguente

PERMESSO IN SANATORIA

al Sig. FERRERO FRANCESCO sopra generalizzato per l'esecuzione dei lavori di "basso fabbricato uso deposito", accessorio all'abitazione esistente, sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate, di tutte le vigenti norme in materia edilizia ed igienico-sanitaria, in conformità al progetto controfirmato e **fatti salvi e riservati eventuali diritti di terzi.**

Non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso dell'immobile senza l'ottenimento del prescritto titolo abilitativo: inosservanze saranno sanzionate a norma di legge.

Il rilascio del Permesso in sanatoria non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare del presente Permesso non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto da Leggi e Regolamenti.

Si rammenta che dovrà essere presentata segnalazione certificata di agibilità ex art. 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: la sua mancata presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 e 464 euro.

Il presente atto sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Comune e sarà notificato tramite invio con posta elettronica certificata all'indirizzo specificato nella domanda.

Dalla Residenza Comunale, li 5 febbraio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Arch. Bruno BATTISTINO

firmato digitalmente

